



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

*ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 155 DEL 15 NOVEMBRE 2017
RELATIVA A:*

INIZIATIVA REGIONALE CONTENENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, N. 15, PERCORSI E CONTENUTI PER IL RICONOSCIMENTO DI ULTERIORI E SPECIFICHE FORME DI AUTONOMIA PER LA REGIONE DEL VENETO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto.

1. Nelle seguenti materie sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alla Regione del Veneto, secondo quanto specificato dagli articoli da 3 a 65.

A) di competenza esclusiva statale:

- 1) “Norme generali sull'istruzione”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;
- 2) “Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
- 3) “Organizzazione della giustizia di pace”, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

B) di competenza concorrente, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- 1) “Tutela della salute”;
- 2) “Istruzione”;
- 3) “Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi”;
- 4) “Governo del territorio”;
- 5) “Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”;
- 6) “Rapporti internazionali e con l'Unione Europea della Regione”;
- 7) “Protezione civile”;
- 8) “Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;
- 9) “Commercio con l'estero”;
- 10) “Tutela e sicurezza del lavoro”;
- 11) “Professioni”;
- 12) “Alimentazione”;
- 13) “Ordinamento sportivo”;
- 14) “Porti e aeroporti civili”;
- 15) “Grandi reti di trasporto e di navigazione”;

- 16) “Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale”;
- 17) “Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale”;
- 18) “Ordinamento della comunicazione”;
- 19) “Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”;
- 20) “Previdenza complementare e integrativa”.

2. La Regione esercita le competenze legislative attribuite nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

1. Spettano complessivamente alla Regione, oltre ai tributi già attribuiti alla stessa ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione” e alle specifiche devoluzioni di gettiti indicate nelle singole disposizioni, le seguenti quote di compartecipazione ai tributi erariali riscossi nel territorio della Regione stessa:

- a) nove decimi del gettito dell'Irpef;
- b) nove decimi del gettito dell'Ires;
- c) nove decimi del gettito dell'Imposta sul valore aggiunto.

2. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della Regione, nonché i gettiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione riferibile al territorio della Regione, commisurati alle aliquote di compartecipazione regionale ai tributi di cui al comma 1.

3. La determinazione delle quote di cui al comma 2 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale.

4. I gettiti di spettanza regionale dell'imposta sul reddito delle società, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 3, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

5. Mediante appositi accordi tra lo Stato e la Regione, sono individuati, per ciascuna materia, i beni e le risorse umane e strumentali in dotazione allo Stato che devono essere oggetto di trasferimento.

6. Gli accordi di cui al comma 5 disciplinano anche le procedure e le modalità dei trasferimenti, nonché il contestuale riordino delle strutture organizzative dello Stato.

CAPO II - Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce forme e condizioni di maggiore autonomia

SEZIONE I - Istruzione

Art. 3 - Norme generali sull'istruzione.

1. Nella materia “Norme generali sull'istruzione”, spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina delle finalità, delle funzioni e dell'organizzazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, nel quadro del sistema educativo concordato a livello nazionale;
- b) alla disciplina delle modalità di valutazione del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) per la partecipazione delle istituzioni scolastiche regionali alle iniziative nazionali;
- c) alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
- d) alla disciplina dell'organizzazione e del rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali, nel rispetto delle disposizioni statali in materia di ordinamento civile.

Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione.

1. Nella materia "Istruzione", spetta alla Regione del Veneto, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul piano nazionale, la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla disciplina della programmazione delle reti scolastica sul territorio regionale, inclusi gli aspetti relativi alla definizione del fabbisogno regionale di personale e alla distribuzione dello stesso tra le istituzioni scolastiche;
- c) alla disciplina dell'assegnazione dei contributi alle istituzioni scolastiche paritarie del Veneto;
- d) alla disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola;
- e) alla disciplina dell'educazione degli adulti.

Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali.

1. Con legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, la Regione istituisce i ruoli del personale delle istituzioni scolastiche e formative regionali e ne determina la consistenza organica.

2. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati alla legge dalla vigente normativa statale in materia di pubblico impiego, sono disciplinati, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da contratti collettivi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di previdenza previsto dalle vigenti normative.

3. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o regionale, sono esercitate, nell'ambito del territorio regionale, dalla Regione del Veneto.

4. Tra le attribuzioni di cui al comma 3, sono comprese le funzioni esercitate dall'Ufficio scolastico regionale e connesse alla titolarità e gestione del rapporto organico e di servizio del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche e formative regionali. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane assegnate all'Ufficio scolastico regionale, comprese le sue articolazioni a livello provinciale.

Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi destinati alle scuole paritarie presenti sul territorio regionale.

SEZIONE II - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

1. Nella materia "Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla disciplina degli scarichi e con particolare riferimento alla disciplina dell'accertamento degli illeciti amministrativi di cui all'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dell'irrogazione e della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

2. La Regione determina, sulla scorta del proprio Piano di Tutela delle Acque, i limiti allo scarico degli impianti che recapitano nella Laguna di Venezia e nel suo bacino scolante.

Art. 8 - Tutela dei beni culturali.

1. Nella materia "Tutela dei beni culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) ai beni immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etno-antropologico presenti sul territorio regionale;
- b) ai beni librari e archivistici presenti sul territorio regionale.

Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

1. Nella materia "Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.

2. La potestà legislativa di cui al comma 1 ha ad oggetto la valorizzazione e l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo in relazione a tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dalla titolarità del bene stesso, nonché la disciplina degli interventi a favore del patrimonio culturale di origine veneta che si trova all'estero.

Art. 10 - Tutela paesaggistica.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva della Regione del Veneto.

2. La Regione esercita altresì la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 senza il parere della Soprintendenza.

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", attinente ai progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II-bis del

decreto, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.

2. Con riferimento ai progetti di opere di cui al comma 1, la Regione applica il medesimo procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo alle opere di sua esclusiva competenza.

Art. 12 - Pesca e acquacoltura.

1. Le Commissioni consultive locali, istituite ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", sono competenti ad esprimere il parere sui decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, sulla tutela e gestione delle risorse ittiche in relazione alle attività di pesca esercitate entro le tre miglia dalla terraferma (piccola pesca costiera), relativamente al territorio della Regione.

2. Sono altresì trasferite alla Regione le funzioni amministrative in materia di conservazione e gestione delle risorse ittiche, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154, ivi compresa la definizione del Piano di Gestione, nonché le funzioni relative alle attività connesse alla pesca di cui all'articolo 7 del medesimo decreto entro le tre miglia dalla terraferma.

Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di riconoscimento delle acque minerali naturali di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 "Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali", nel rispetto delle linee guida determinate dal competente Ministero.

Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di tutela dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", esercitate dallo Stato:

- a) indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto;
- b) determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del decreto, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto;
- c) determinazione delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera o), del decreto;
- d) indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera q), del decreto;
- e) determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto;
- f) competenze di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- g) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- h) competenze di cui all'articolo 195, comma 2, lettera r) del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative di cui alla parte VI, Titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere il risarcimento del danno ambientale per gli eventi occorsi nel territorio regionale.

SEZIONE III - Organizzazione della Giustizia di Pace

Art. 15 - Organizzazione della Giustizia di Pace.

1. Alla nomina, alla conferma, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace si provvede, nella Regione del Veneto, a norma delle vigenti disposizioni di legge statale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. La vigilanza e la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace sono esercitate disgiuntamente dal Presidente del tribunale ordinario e dal Presidente della Giunta regionale.

3. Con legge regionale possono essere istituiti uffici dei giudici di pace secondo le specifiche esigenze del territorio regionale.

SEZIONE IV - Tutela della salute

Art. 16 - Tutela della salute.

1. Nella materia "Tutela della salute" spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento ad ogni aspetto relativo alla organizzazione e al governo del sistema sanitario regionale, inclusa la disciplina del reclutamento e del regime dei dirigenti e dei dipendenti del servizio sanitario regionale.

2. Sul sistema di governance delle Aziende sanitarie è riconosciuta la facoltà di modificarne gli assetti anche accorpando, ove si ritenesse necessario, le aziende sanitarie territoriali o ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, nonché costituendo aziende trasversali di carattere regionale.

3. Il finanziamento del sistema sanitario regionale avviene a carico del bilancio regionale.

4. La Regione si assume la responsabilità esclusiva del proprio sistema sanitario regionale, salvo che per la determinazione dei diritti e dei livelli essenziali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, che rimane di competenza della legge statale.

SEZIONE V - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

1. Nella materia "Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento:

- a) alla disciplina della programmazione strategica in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
- b) alla disciplina degli interventi di sostegno: alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie, allo sviluppo sperimentale, al trasferimento tecnologico, ai programmi delle imprese volti alla realizzazione o al miglioramento di prodotti o processi produttivi mediante l'innovazione tecnologica e non;
- c) allo sviluppo e coordinamento delle iniziative di collaborazione tra Università, Centri di ricerca e imprese sul territorio regionale;
- d) alla disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa.

Art. 18 - Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale.

1. Nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni universitarie, la Regione del Veneto concorre:

- a) alla disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo e sociale veneto;
- b) alla disciplina della valutazione del sistema universitario regionale e dei rapporti di collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la partecipazione alle iniziative e ai progetti nazionali;
- c) al finanziamento del sistema universitario regionale.

Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

1. Una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati destinati allo sviluppo delle imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

1. Una quota del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata a garanzia dei crediti concessi dagli istituti di credito a favore dello sviluppo delle piccole e medie imprese ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentito il Mediocredito Centrale Spa, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di sostegno all'imprenditoria giovanile finanziate mediante una quota del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)".

Art. 22 - Accreditalamento delle agenzie per le imprese.

1. Con riferimento alle attività produttive e di prestazione di servizi localizzate nel territorio del Veneto, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 "Regolamento recante requisiti e modalità di accreditalamento delle Agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni di accreditalamento e vigilanza delle Agenzie per le imprese aventi sede operativa nel territorio regionale.

Art. 23 - Sistema camerale regionale.

1. Salve le funzioni assegnate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) dalla disciplina vigente ed il connesso assetto delle funzioni di vigilanza, è attribuita alla Regione del Veneto, anche in considerazione della competenza già spettante in materia di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la funzione legislativa in materia di ordinamento delle CCIAA del territorio veneto, al fine di ottimizzare le funzioni per lo sviluppo dei servizi alle imprese.

SEZIONE VI - Governo del territorio

Art. 24 - Governo del territorio.

1. Nella materia "Governo del territorio", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione con riferimento:

- a) alla disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali e stradali, dei limiti di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, turistici e commerciali e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti;
- b) alla disciplina dei casi e delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione;
- c) alla disciplina del contenimento del consumo di suolo.

Art. 25 - Edilizia scolastica.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative all'attività di programmazione generale e annuale degli interventi a favore dell'edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica".

2. La Regione disciplina le procedure di attuazione e finanziamento degli interventi sul proprio territorio.

Art. 26 - Gestione e riduzione del rischio sismico.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative agli interventi ordinari e straordinari per la gestione del rischio sismico.

Art. 27 - Infrastrutture viarie.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", sono trasferite al demanio della Regione del Veneto le strade comprese nella rete stradale nazionale insistente nel territorio veneto ed individuate nella Tabella allegata al medesimo Decreto.

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade di cui al comma 1, ivi comprese la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché la vigilanza sulle strade stesse.

Art. 28 - Rete autostradale regionale.

1. È trasferita al demanio della Regione la rete viaria autostradale per le tratte insistenti sul territorio regionale con subentro nella posizione di concedente nei confronti degli attuali concessionari. Spetta alla Regione l'approvazione delle relative convenzioni per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con i concessionari, nonché la destinazione dei relativi canoni.

Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio.

1. Sono trasferiti alla Regione del Veneto i beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

2. Sono conseguentemente trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative esercitate dall'Agenzia del Demanio - Filiale Veneto relativamente ai beni del demanio marittimo e del demanio idrico di cui al comma 1.

Art. 30 - Regionalizzazione delle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio.

1. Per assicurare la massima efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione dei beni immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", presenti sul territorio regionale, sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dalle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio con sede in Venezia, Padova e Verona.

2. Ai fini del comma 1, la valorizzazione dei beni culturali comprende ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ad incrementarne la fruizione, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.

Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative già esercitate dallo Stato sulla Laguna di Venezia mediante il Magistrato alle Acque, e trasferite al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riferimento:

- a) alla gestione del demanio marittimo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- b) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale o interregionale di cui all'articolo 105, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- d) alla salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e alle ulteriori norme vigenti in materia.

SEZIONE VII - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto

Art. 32 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto.

1. Nella materia "Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, fermo il rispetto delle norme di procedura di cui al quinto comma dello stesso articolo.

2. Nelle materie di cui alla presente proposta, la Regione del Veneto partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalle leggi dello Stato, al quale spettano la disciplina e l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza della Regione, ai sensi degli articoli 117, quinto comma, e 120 della Costituzione.

3. Nell'ambito dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, è attribuita alla Regione la potestà di stipulare, con riferimento alle attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della "Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali", accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra i medesimi Stati e lo Stato italiano.

SEZIONE VIII - Protezione civile

Art. 33 - Protezione civile.

1. Nella materia "Protezione civile", spetta alla Regione del Veneto la potestà legislativa ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, con riferimento al potere del Presidente della Giunta regionale di emanare ordinanze, in deroga alla normativa regionale e statale vigente, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi

calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" che per natura ed estensione possono essere considerati di rilevanza regionale in quanto comportano l'intervento di più enti competenti in via ordinaria.

2. Il Presidente della Giunta regionale, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, può avvalersi di commissari delegati.

3. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 1 hanno efficacia limitatamente al territorio regionale e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla legge.

4. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicate al Dipartimento di protezione civile e agli enti locali interessati.

5. È attribuita alla Regione la disciplina per l'individuazione degli interventi edilizi e delle opere privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentati, anche in relazione alle diverse zone classificate a rischio sismico, dal procedimento di autorizzazione preventiva e/o dal deposito del progetto edilizio.

6. L'articolo 16 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" è così modificato: nella rubrica, dopo le parole "Valle d'Aosta", aggiungere "e il Veneto"; al comma 2 dopo le parole "della Valle d'Aosta" aggiungere "e del Veneto".

Art. 34 - Strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale dei Vigili del Fuoco da assegnare nelle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con sede nella regione.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di svolgimento delle procedure di reclutamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco da assegnare nei distaccamenti volontari con sede nella regione.

3. Agli oneri conseguenti alla assegnazione delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si fa fronte con il trasferimento delle risorse corrispondenti, come iscritte alla Missione 008 "Soccorso civile", Programma 002 "Gestione del sistema nazionale di difesa civile" e Programma 003 "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" del bilancio di previsione dello Stato.

SEZIONE IX - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario

Art. 35 - Coordinamento della finanza locale e potestà tributaria regionale.

1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, la Regione, per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale, ha competenza legislativa in materia di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli Enti locali del territorio regionale. Spetta in particolare alla Regione la facoltà:

a) di modificare, d'intesa con le Autonomie locali, il concorso dei singoli Enti locali in termini di saldo di bilancio annuali da conseguire o di concorso alla manovra di finanza pubblica, fermo restando quanto stabilito dallo Stato per il complesso degli enti territoriali della Regione;

b) di istituire, nel bilancio regionale, due fondi regionali differenziati per tipologie di Ente locale, uno a favore dei Comuni e uno a favore della Città Metropolitana e delle

Province, alimentati dai trasferimenti perequativi dello Stato destinati agli Enti locali del Veneto. La Regione assicura annualmente, con un riferimento almeno triennale, ai trasferimenti regionali perequativi verso gli Enti locali una variazione percentuale annua almeno pari a quella delle entrate compartecipate di cui all'articolo 2 della presente legge, fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire;

c) di distribuire, d'intesa con le Autonomie locali, i fondi perequativi regionali di cui alla lettera b) sulla base di autonome valutazioni e con criteri e parametri anche diversi da quelli utilizzati dallo Stato, fermo restando il riferimento ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali;

d) di stabilire, d'intesa con le Autonomie locali, tempi, criteri e modalità di esercizio delle intese regionali per investimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

2. La Regione, relativamente ai tributi erariali di cui al comma 1 dell'articolo 2, per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti definiti dalla normativa statale.

3. Resta ferma l'autonomia di variazione in materia di tributi regionali prevista dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", nonché la potestà di istituire con legge nuovi tributi regionali e locali di cui all'articolo 38 del medesimo decreto.

4. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato e in armonia con il sistema tributario statale, con riferimento alle materie rientranti nella potestà legislativa spettante alla Regione, la legge regionale che istituisce nuovi tributi locali può consentire agli enti locali, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di modificarne le aliquote, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile.

5. La Regione può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".

6. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.

Art. 36 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche.

1. Una quota del Fondo di garanzia per le opere pubbliche di cui all'articolo 2, commi 264 e 265, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", determinata in relazione all'incidenza del numero di imprese attive in Veneto sul totale nazionale, è destinata al sostegno finanziario dei lavori di competenza dei soggetti privati titolari di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati, con contestuale trasferimento ai medesimi in regime di fondi amministrati delle risorse di cui al comma 1.

3. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione del Veneto, sentita la Cassa Depositi e Prestiti, sono definite le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 37 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

1. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38", e del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 14 febbraio 2006 "Attività di rilascio di garanzie a norma dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla attività di rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti destinati alle imprese agricole, nonché a presidio delle operazioni di credito agrario concesse ai sensi degli articoli 43 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" alle imprese operanti nei settori agricoli, agroalimentari e della pesca ubicate nel territorio del Veneto.

2. Le garanzie concesse a valere sulle risorse di cui al comma 1 possono essere rilasciate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

3. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

4. Una quota delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", determinata in base all'incidenza del numero di imprese del settore agricolo ubicate in Veneto sul totale nazionale, è finalizzata alla realizzazione di operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazione di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ubicati nel territorio del Veneto.

5. Le operazioni condotte a valere sulle risorse di cui al comma 4 possono essere effettuate anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

6. Con apposito provvedimento della Regione del Veneto, sentito l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, sono definite le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle esigenze generali dell'economia regionale.

Art. 38 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA.

1. È attribuita alla Regione del Veneto una quota delle risorse destinate al finanziamento delle funzioni di organismo pagatore dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 "Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", relativamente al territorio regionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento delle funzioni svolte dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale del Veneto 9 novembre 2001 n. 31, nonché agli ulteriori interventi destinati al sostegno e allo sviluppo della produzione agricola sul territorio regionale.

SEZIONE X - Commercio con l'estero

Art. 39 - Commercio con l'estero.

1. La Regione Veneto esercita, al fine di sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione, le funzioni relative alla organizzazione e al coordinamento delle attività delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche e incontri operativi di commercializzazione, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali e le associazioni di categoria.

2. La Regione Veneto può altresì istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti, accessibili a tutti i produttori europei.

SEZIONE XI - Tutela e sicurezza del lavoro

Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione.

1. Al fine di rafforzare il sistema regionale dei servizi per il lavoro ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e in riferimento al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro previsto dall'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125, i costi del personale e gli altri costi di funzionamento vengono riconosciuti nella misura prevista dalla convenzione 2017 incrementata di una quota del 50 per cento destinata al rafforzamento del personale e delle sue strutture.

2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

3. La Regione del Veneto, nell'ambito di specifici accordi con lo Stato, può introdurre strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

4. Alla Regione del Veneto è delegata la vigilanza sull'osservanza delle norme di tutela sociale del lavoro, della sicurezza tecnica e dell'igiene del lavoro.

Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive.

1. Sono delegate alla Regione del Veneto le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni e disoccupazione, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. La Regione può regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, anche utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio.

2. La Regione può sostenere l'istituzione di un fondo di solidarietà territoriale intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la disciplina prevista per i fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

1. Lo Stato, in attuazione dell'articolo 118, comma terzo della Costituzione, valorizza il ruolo della Regione del Veneto nella determinazione e gestione dei flussi migratori per ragioni economiche.

2. Alla Regione del Veneto è riconosciuta la potestà di introdurre misure complementari di controllo in collaborazione con gli ispettorati territoriali del lavoro al fine di contrastare situazioni di irregolarità.

Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di tenuta e gestione dell'Albo delle società cooperative, di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile", relativamente alle società aventi la propria sede legale nel territorio della Regione.

2. A tal fine, è istituito un apposito Albo regionale delle società cooperative.

3. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142 recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"", relativamente alle società iscritte all'Albo regionale di cui al comma 2.

SEZIONE XII - Professioni

Art. 44 - Attribuzione di competenze in materia di professioni e di professioni non organizzate.

1. La Regione del Veneto, limitatamente agli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, può dettare norme in materia di professioni non organizzate di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" ed in materia di professioni come individuate con legge statale.

SEZIONE XIII - Alimentazione

Art. 45 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative svolte dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105.

2. Sono altresì trasferite alla Regione del Veneto le funzioni relative all'effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, svolte da Agecontrol S.p.a., ai sensi dell'articolo 18, comma 1 bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f) g), l), ee),

della legge 7 marzo 2003, n. 38”, come modificato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22 “Interventi urgenti nel settore agroalimentare”, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

3. Al fine di garantire l’adeguato esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite alla Regione del Veneto le risorse umane, strumentali e organizzative attualmente assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate a livello regionale sono acquisiti dalla Regione.

Art. 46 - Prodotti biologici.

1. La Regione del Veneto detta la disciplina per l'attuazione della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica, relativa al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

2. Nell'ambito del suo territorio la Regione del Veneto è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di agricoltura biologica.

SEZIONE XIV - Ordinamento sportivo

Art. 47 - Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale.

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale della Regione del Veneto, la Regione valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Regione programma azioni di marketing turistico-territoriale, con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.

3. La Regione individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti. La Regione, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

4. Ai giovani atleti residenti in Regione e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico.

5. La Regione promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

6. La Regione rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta regionale.

7. La Regione concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

8. La Regione partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare

attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

SEZIONE XV - Porti e aeroporti civili

Art. 48 - Competenza sulla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale.

1. Il presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale è nominato dalla Giunta regionale del Veneto sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

2. La Regione individua ed approva il perimetro della circoscrizione dell'Autorità portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

Art. 49 - Porti e aeroporti.

1. Spetta alla Regione l'approvazione dei progetti delle infrastrutture relative ai porti e aeroporti ricadenti sul territorio regionale.

2. È attribuita alla Regione la posizione di concedente nei confronti degli attuali concessionari con riferimento alle infrastrutture di cui al comma 1. Spetta alla Regione l'approvazione delle relative convenzioni per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con i concessionari, nonché la destinazione dei relativi canoni.

3. Il piano relativo agli aeroporti e porti situati nel territorio veneto è redatto d'intesa con la Regione del Veneto.

Art. 50 - Costituzione di una Zona Franca.

1. Il Governo Italiano e la Regione Veneto assumono l'impegno congiunto di realizzate, anche attraverso accordi internazionali, Zone Franche all'interno del Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, basate sui principi della libertà di transito ed accesso e quello della extraterritorialità doganale.

SEZIONE XVI - Grandi reti di trasporto e di navigazione

Art. 51 - Trasporto pubblico locale.

1. Il finanziamento del trasporto pubblico locale è assicurato dal gettito delle compartecipazioni di cui all'articolo 2. Cessa pertanto la partecipazione della Regione al riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative relative alla programmazione degli investimenti in immobili, impianti, materiale rotabile e tecnologie per i servizi ferroviari regionali e locali e del trasporto pubblico locale svolto con tutte le altre modalità di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

***SEZIONE XVII - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale***

Art. 52 - Competenze della Regione.

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 53 - Sostegno al credito regionale.

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta di bollo dovuta sui conti correnti aperti presso istituti di credito a carattere regionale di cui all'articolo 13 comma 2 bis, e relative note della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali in materia di casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito a carattere regionale.

SEZIONE XVIII - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale

Art. 54 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario.

1. In armonia con la Costituzione, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi fondamentali della materia, la Regione del Veneto ha la potestà di emanare norme legislative in relazione all'ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario. L'esercizio delle funzioni statali in queste materie è in ogni caso subordinato all'espletamento di adeguate forme di raccordo con la Regione del Veneto.

SEZIONE XIX - Ordinamento della comunicazione

Art. 55 - Coordinamento informatico.

1. In tutti i casi in cui il coordinamento informativo, statistico e informatico coinvolge l'organizzazione amministrativa regionale è necessario che le normative statali di attuazione prevedano una intesa con la Regione stessa.

Art. 56 - Sistema regionale delle comunicazioni, sostegno al sistema dell'informazione locale e promozione delle comunicazioni di rilevanza civile e sociale.

1. Sono assegnate alla Regione del Veneto, che le esercita per il tramite del proprio Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), le funzioni di governo, garanzia e controllo, già in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), afferenti il sistema regionale delle comunicazioni, ivi comprese le funzioni finalizzate a promuovere e incentivare azioni e progetti nell'ambito della produzione e della distribuzione, nonché in quelli della innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della multimedialità, con particolare riguardo alla comunicazione di pubblica utilità.

2. Al fine di incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, è altresì assegnata alla Regione del Veneto una quota del canone Rai di cui al Regio decreto-

legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, così come modificato, da ultimo, dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", determinata in relazione al numero delle utenze presenti nel territorio della regione medesima.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al miglioramento della qualità della comunicazione, alla salvaguardia e all'incremento del livello occupazionale e della relativa qualificazione professionale, anche in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

4. Le risorse di cui al comma 2 sono, altresì, impiegate per la promozione delle campagne di comunicazione su temi di rilevanza civile e sociale, nonché per una maggior diffusione e conoscenza della peculiarità delle diverse comunità locali del Veneto, in ambito nazionale e internazionale.

SEZIONE XX - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Art. 57 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le seguenti funzioni amministrative in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia:

a) autorizzazione, comprese le attività di VIA, all'installazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di potenza non superiore a 900 MW termici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", compresi gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55;

b) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti, interrati o aerei, con tensione superiore a 150 KV facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) rilascio della concessione all'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

d) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti e di oleodotti e di reti di trasporto di fluidi termici facenti parte della rete nazionale, limitatamente al tronco di rete che attraversa il territorio regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono esercitate previa intesa con lo Stato, sentite le Regioni interessate.

Art. 58 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto.

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative", in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi offshore ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all'articolo 29, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", secondo le modalità individuate nella legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali.

1. Sono trasferite alla Regione del Veneto le funzioni amministrative per l'individuazione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, modifica e dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera c), punto 5), della legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia".

2. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale.

Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento.

1. Gli impianti di incenerimento con recupero energetico non possono essere localizzati dalle normative nazionali sul territorio della Regione del Veneto senza che sia stata raggiunta un'intesa con la stessa Regione, nonché senza che siano state esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale, nel rispetto delle disposizioni regionali.

Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia.

1. Lo svolgimento di attività estrattive di idrocarburi nel Golfo di Venezia è vietato sino a quando non sia definitivamente accertata, sulla base di una intesa con la Regione del Veneto, la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

SEZIONE XXI - Previdenza complementare e integrativa

Art. 63 - Previdenza complementare.

1. È attribuito alla Regione del Veneto il gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

2. Le risorse di cui al comma 1 sono anche destinate al finanziamento degli interventi regionali a sostegno della diffusione su base territoriale della previdenza complementare.

3. La Regione del Veneto è competente per l'istituzione di Fondi di previdenza complementare e integrativa a valenza territoriale.

Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari.

1. È istituito il Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari alimentato mediante l'attribuzione alla Regione dell'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", corrisposta dai datori di lavoro ubicati nel territorio regionale.

2. La Regione disciplina con propria legge le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per l'attivazione di interventi a sostegno delle responsabilità familiari, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale.

SEZIONE XXII - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

Art. 65 - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato.

1. Nella legge di differenziazione sono fissati i criteri attuativi, anche di riparto delle risorse, per l'attribuzione diretta agli enti locali delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione e dell'articolo 11 dello Statuto del Veneto.

2. Per quanto riguarda la Provincia totalmente montana di Belluno, le funzioni amministrative e le connesse risorse da attribuire direttamente tengono altresì conto di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo 118 in ordine alla tutela dei beni culturali nonché delle funzioni fondamentali prefigurate dal comma 86 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e delle materie stabilite dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto.

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali.

1. Non possono essere introdotte deroghe o modifiche alle previsioni della legge di differenziazione se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni e mediante il medesimo procedimento previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. In nessun caso le norme della legge di differenziazione possono essere interpretate nel senso di attribuire allo Stato funzioni e compiti trasferiti alla Regione del Veneto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le disposizioni normative statali vigenti nelle materie di cui alla legge di differenziazione attribuite alla competenza della Regione, continuano ad applicarsi nel territorio veneto fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

4. La data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione del Veneto è contestuale a quella dell'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie al loro esercizio, nonché dell'effettivo finanziamento delle medesime in conformità all'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

5. In relazione ai contenuti della presente proposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di differenziazione, le amministrazioni statali interessate provvedono a ridurre le dotazioni organiche in misura corrispondente al personale trasferito, nonché a riordinare e a semplificare le proprie strutture organizzative.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Attribuzione di risorse ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione

CAPO II - Settori organici di materie in cui lo Stato riconosce forme e condizioni di maggiore autonomia

SEZIONE I - Istruzione

Art. 3 - Norme generali sull'istruzione

Art. 4 - Ulteriori competenze regionali in materia di istruzione

Art. 5 - Disciplina relativa al personale delle istituzioni scolastiche regionali

Art. 6 - Finanziamento delle scuole paritarie

SEZIONE II - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nonché valorizzazione dei beni culturali e ambientali e organizzazione di attività culturali

Art. 7 - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema

Art. 8 - Tutela dei beni culturali

Art. 9 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

Art. 10 - Tutela paesaggistica

Art. 11 - Valutazione di impatto ambientale

Art. 12 - Pesca e acquacoltura

Art. 13 - Riconoscimento delle acque minerali naturali

Art. 14 - Ulteriori funzioni regionali in materia di tutela dell'ambiente

SEZIONE III - Organizzazione della Giustizia di Pace

Art. 15 - Organizzazione della Giustizia di Pace

SEZIONE IV - Tutela della salute

Art. 16 - Tutela della salute

SEZIONE V - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 17 - Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Art. 18 - Ricerca scientifica e tecnologica nel raccordo con il sistema universitario regionale

Art. 19 - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese

Art. 20 - Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

Art. 21 - Sostegno all'imprenditoria giovanile

Art. 22 - Accreditamento delle agenzie per le imprese

Art. 23 - Sistema camerale regionale

SEZIONE VI - Governo del territorio

Art. 24 - Governo del territorio

Art. 25 - Edilizia scolastica

Art. 26 - Gestione e riduzione del rischio sismico

Art. 27 - Infrastrutture viarie

Art. 28 - Rete autostradale regionale

Art. 29 - Regionalizzazione della Agenzia del Demanio

Art. 30 - Regionalizzazione delle Soprintendenze Archeologiche, belle arti e paesaggio

- Art. 31 - Funzioni in materia di demanio marittimo e salvaguardia della Laguna di Venezia
- SEZIONE VII - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto
- Art. 32 - Rapporti internazionali e con l'Unione europea della Regione Veneto
- SEZIONE VIII - Protezione civile
- Art. 33 - Protezione civile
- Art. 34 - Strutture periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco
- SEZIONE IX - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario
- Art. 35 - Coordinamento della finanza locale e potestà tributaria regionale
- Art. 36 - Fondo di garanzia per le opere pubbliche
- Art. 37 - Regionalizzazione delle operazioni di capitalizzazione svolte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
- Art. 38 - Devoluzione di una quota del finanziamento statale ad AGEA
- SEZIONE X - Commercio con l'estero
- Art. 39 - Commercio con l'estero
- SEZIONE XI - Tutela e sicurezza del lavoro
- Art. 40 - Rafforzamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro, nonché delle funzioni regionali in materia di collocamento e di incentivi all'assunzione
- Art. 41 - Istituzione del fondo regionale per la cassa integrazione guadagni e le politiche passive
- Art. 42 - Rafforzamento del ruolo della Regione del Veneto nel controllo e nella gestione dei flussi migratori per ragioni economiche
- Art. 43 - Tenuta e vigilanza dell'Albo delle società cooperative
- SEZIONE XII - Professioni
- Art. 44 - Attribuzione di competenze in materia di professioni e di professioni non organizzate
- SEZIONE XIII - Alimentazione
- Art. 45 - Funzioni ispettive in materia agroalimentare
- Art. 46 - Prodotti biologici
- SEZIONE XIV - Ordinamento sportivo
- Art. 47 - Sviluppo del sistema sportivo regionale e promozione territoriale
- SEZIONE XV - Porti e aeroporti civili
- Art. 48 - Competenza sulla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale
- Art. 49 - Porti e aeroporti
- Art. 50 - Costituzione di una Zona Franca
- SEZIONE XVI - Grandi reti di trasporto e di navigazione
- Art. 51 - Trasporto pubblico locale
- SEZIONE XVII - Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale
- Art. 52 - Competenze della Regione
- Art. 53 - Sostegno al credito regionale
- SEZIONE XVIII - Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
- Art. 54 - Ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario
- SEZIONE XIX - Ordinamento della comunicazione
- Art. 55 - Coordinamento informatico

Art. 56 - Sistema regionale delle comunicazioni, sostegno al sistema dell'informazione locale e promozione delle comunicazioni di rilevanza civile e sociale

SEZIONE XX - Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Art. 57 - Funzioni in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 58 - Regionalizzazione del gettito dell'accisa sul gas naturale rigassificato nel territorio del Veneto

Art. 59 - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 60 - Lavorazione e stoccaggio degli oli minerali

Art. 61 - Necessità della intesa con la Regione per la localizzazione degli impianti di incenerimento

Art. 62 - Divieto di attività estrattive nel Golfo di Venezia

SEZIONE XXI - Previdenza complementare e integrativa

Art. 63 - Previdenza complementare

Art. 64 - Istituzione del Fondo regionale per il sostegno delle responsabilità familiari

SEZIONE XXII - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

Art. 65 - Funzioni degli enti locali nelle materie oggetto dell'intesa con lo Stato

CAPO III - Disposizioni transitorie e finali

Art. 66 - Disposizioni transitorie e finali